



in linea con le norme comunitarie, nazionali e locali vigenti, per il settore agricolo biologico in generale e più specificatamente nei settori di produzione, conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione del prodotto agricolo biologico a km0 e a filiera corta;

j) promuovere l'agricoltura sociale, come forma di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate e a rischio di emarginazione attraverso una sensibilizzazione dei soggetti già operanti nel settore agricolo, culturale e ambientale ai sensi della lettera s) dell'art.5 co.1 Codice del Terzo Settore e ai sensi dell'art. 2 della L18/8/2015, n. 141 e succ. modd.

ART. 5 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione sia tramite le prestazioni personali, spontanee e volontarie fornite dai propri aderenti che tramite la collaborazione con consulenti esterni.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore: spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

L'Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'Associazione svolge la propria attività nei settori:

- dell'agricoltura biologica impegnandosi al mantenimento della biodiversità;
- nel settore culturale per stimolare la comunità a riconoscersi in relazione ai propri luoghi, alle proprie storie e al proprio patrimonio paesaggistico, storico e artistico;
- nel settore del turismo responsabile e sostenibile, dell'ambiente, della natura con lo scopo di privilegiare la scoperta del nostro territorio e ponendosi come obiettivo di limitare il più possibile l'impatto sull'ambiente, favorendo la conoscenza diretta della nostra comunità e del nostro contesto naturalistico;
- nel settore dell'informazione, della formazione e ricerca prevalentemente nell'ambito territoriale della Valle dei Laghi.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione:

- a) idea, promuove e coordina iniziative culturali con lo scopo di valorizzare il proprio territorio e le sue peculiarità;
- b) mette in rete le risorse naturali, culturali, produttive attraverso politiche orientate alla salvaguardia dell'ambiente, delle tradizioni e dei saperi locali;
- c) promuove e coordina iniziative sociali, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica, della gestione territoriale sostenibile, della tutela dei propri membri;
- d) realizza progetti di turismo culturale sostenibile e responsabile a lungo termine volti a sviluppare azioni di marketing territoriale per valorizzare le proprie aziende e il proprio territorio con lo scopo di evitare ogni forma di turismo di massa;
- e) organizza e gestisce, in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici o privati, attività di educazione, istruzione e formazione professionale, come, ad esempio, percorsi di supporto tecnico, formazione e aggiornamento rivolti agli operatori agricoli per favorire la conversione al metodo biologico, l'adozione di pratiche agroecologiche e la gestione sostenibile delle risorse naturali;
- f) propone assistenza tecnica e forme di aggiornamento per i propri associati;
- g) promuove e diffonde la conoscenza, il consumo e la vendita di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica nell'ambito di un'alimentazione sana e naturale;
- h) promuove la produzione e vendita dei prodotti vitivinicoli del territorio grazie alla presenza nella stessa delle aziende vinicole biologiche con attenzione al consumo accorto e equilibrato;
- i) gestisce, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale, anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività;
- j) sostiene ed incentiva la produzione biologica locale, anche diversificando le produzioni e impegnandosi al mantenimento della biodiversità, attraverso misure di assistenza tecnica, di sostegno formativo, di semplificazione amministrativa e di certificazione;
- k) promuove l'agevolazione dell'incontro tra domanda e offerta di prodotti biologici locali, con particolare



riferimento all'inserimento degli stessi nelle mense scolastiche e pubbliche, quale strumento di educazione alimentare e di valorizzazione del patrimonio ambientale e rurale della Valle dei Laghi;

- l) promuove e partecipa, in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici o privati, a studi e sperimentazioni in campo agricolo e ambientale, finalizzati ad esempio al monitoraggio della biodiversità locale, alla tutela della fertilità dei suoli e all'individuazione di tecniche colturali innovative a basso impatto ambientale;
- m) promuove la condivisione dell'energia da fonti rinnovabili in linea con le disposizioni vigenti. Fornire servizi di informazione e orientamento ai soci per l'efficientamento energetico delle aziende agricole e l'installazione di impianti da fonti rinnovabili in aree idonee, nel rispetto della biodiversità;
- n) intraprende tutte le azioni non espressamente previste nel presente statuto ma in linea con gli scopi previsti all'art.4.

ART. 6 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 7 - ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato. Sono ammessi a far parte dell'Associazione:

- a) tutte le persone o soggetti giuridici, singoli o associati, in possesso di una certificazione Bio prevista dal regolamento comunitario e riconosciuta dalla Provincia Autonoma di Trento.
- b) gli enti, le pubbliche amministrazioni, le associazioni, gli enti parco, le agenzie di sviluppo locale ed enti di formazione e ricerca che intendono tutelare e valorizzare il proprio territorio con le rispettive peculiarità di interesse paesaggistico, ambientale, storico, culturale e rurale, nonché per sostenere le attività produttive mediante la ricerca di opportunità consentano di favorire la crescita e lo sviluppo nel rispetto del corretto utilizzo delle risorse e delle produzioni agroalimentari di pregio.
- c) nel rispetto del principio di non discriminazione potranno essere tesserati come sostenitori dell'Associazione: operatori del settore dell'accoglienza, del turismo e del commercio, associazioni culturali e Proloco, gruppi di acquisto solidale (GAS), persone fisiche, enti privati che intendano collaborare con l'Associazione offrendo ad essa il proprio contributo a sostegno degli scopi istituzionali.

Tutti gli associati devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo Statuto e dal regolamento interno, e la loro attività deve rientrare nell'ambito delle finalità statutarie.

Ogni associato ha diritto di partecipare alla vita associativa senza alcuna limitazione. L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Motivi di esclusione da socio possono essere:

- dimissioni;
- assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- inosservanza dello statuto e dei regolamenti.

L'associato sarà tenuto a versare all'Associazione il contributo stabilito di anno in anno dall'Assemblea.

L'elenco degli associati dell'Associazione è tenuto aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati. Ai fini dell'adesione all'Associazione, l'aspirante socio presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare di impegnarsi ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni e decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda di ammissione è comunicato al nuovo associato entro i 15 (quindici) giorni successivi ed il nuovo socio viene iscritto nel libro degli associati, previo versamento della quota associativa.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 15 (quindici) giorni e contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a

mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

L'assemblea dei soci va convocata entro i successivi 30 (trenta) giorni ed all'appellante va garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.



Art. 8 – OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) comportarsi secondo i comuni principi di lealtà e di non porre in essere atti che costituiscano concorrenza sleale nei confronti dell'attività dell'Associazione;
- d) non porre in essere atti che costituiscano concorrenza nei confronti degli altri associati o che comportino comunque dei danni all'immagine ed al prestigio dell'Associazione con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
- e) non compromettere l'armonia e l'unità in seno all'Associazione con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi dello stesso.
- f) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa;

- d) di partecipazione alle attività dell'Associazione e alle assemblee sociali senza alcuna limitazione purché in regola con i pagamenti dei contributi;
- e) di voto all'assemblea e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 9 - RECESSO, DECADENZA E ESCLUSIONE

La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento recedere; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Decade dal diritto di far parte dell'Associazione l'associato che:

- a) abbia perduto i requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del presente statuto e regolamento interno.

Può essere escluso dall'Associazione l'associato che:

- sia gravemente inadempiente degli obblighi associativi;
- abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi associativi;
- senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro
- sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi associativi.

È considerato grave inadempimento il mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea.

Nel caso in cui l'esclusione sia confermata dall'assemblea, l'associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 – ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;
- l'Organo di controllo.



Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, che deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o posta elettronica e altro mezzo idoneo, almeno 8 (otto) prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere con le modalità previste dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno il Consiglio Direttivo
- b) approvare il rendiconto dell'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio preventivo;
- d) deliberare sull'indirizzo strategico dell'Associazione;
- e) approvare gli importi delle quote annuali e di ammissione proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione e le eventuali modifiche;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare le modifiche da apportare al presente Statuto nonché in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione provvedendo alla nomina, alla definizione dei poteri e alla remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Per gli argomenti di cui al precedente comma lett. a) l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente più della metà degli associati ed in seconda convocazione se è presente più di un quarto degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati intervenuti. Per deliberare lo scioglimento sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti di tutti gli associati.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti fra gli associati dell'Assemblea ordinaria, che determina di volta in volta il numero dei componenti.

Al fine di garantire il raccordo con le politiche locali e la pianificazione territoriale, uno dei componenti del Consiglio Direttivo è designato d'intesa dagli Enti Territoriali aderenti dell'Associazione, tale membro viene successivamente ratificato dall'Assemblea.

Le nomine del Consiglio Direttivo devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 5 dell'allegato A al D.G.R. n. 1863 del 17 dicembre 2019 e pertanto nel suo seno né autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse potranno rappresentare più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto.

All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominati il Presidente, che assume la qualifica di rappresentante legale dell'Associazione e il Vice Presidente.

I Consiglieri durano in carica tre anni scadono in occasione dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo anno di incarico e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se



vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni dell'intero Consiglio.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo risulti assente senza giustificato motivo per 3 (tre) sedute consecutive è soggetto alla revoca della carica che dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e notificata per posta elettronica certificata o mediante altro mezzo di cui sia documentabile il ricevimento.

Le dimissioni dalle cariche di Consigliere, Presidente e Vicepresidente devono essere presentate per iscritto e discusse dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dalla data di presentazione delle stesse.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compensi o remunerazioni, hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

È facoltà del Consiglio Direttivo predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento interno dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato per posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione. In particolare al Consiglio compete specificatamente:

- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- assumere l'eventuale personale dipendente ed avvalersi di eventuali prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al regolare funzionamento della Associazione;
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- deliberare sull'ammontare delle quote associative;
- predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnato dalla relazione gestionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- amministrare il patrimonio;
- elaborare a livello gestionale la programmazione, i progetti e l'attività dell'Associazione;
- indirizzare, organizzare, gestire e controllare l'attività operativa;
- tenere il libro degli Associati, il Libro Verbale delle Riunioni del Consiglio Direttivo, i libri contabili e gli altri libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività;
- convocare assemblee ordinarie e straordinarie;
- decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli associati;

- decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli associati;
- promuovere e dare direttive di ogni genere.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 16 - IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Associazione.

A lui spetta la firma sociale e pertanto:

- sottoscrive gli atti dell'Associazione anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, dinnanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate all'Associazione ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio Direttivo;
- presiede le riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- vigila sull'esecuzione delle operazioni dell'Associazione ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo e vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri dell'Associazione
- ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni al Vice Presidente.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede di norma le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Il Vice Presidente:

1. coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata;
2. sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 17 – SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è incaricato della riscossione delle quote associative e dell'amministrazione del patrimonio; redige il bilancio, i libri e i documenti contabili; compila i verbali, cura la stesura e la custodia dei libri sociali, degli atti, della corrispondenza, svolge tutte le mansioni che il Presidente e il Consiglio gli affidano.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, Codice del Terzo Settore. La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati che ne determina il numero. L'organo di controllo, ove nominato, rimane in carica 3 (tre) esercizi e scade in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente. Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 19 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - L'ORGANO DI REVISIONE

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.

ART. 21 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Tutte le controversie tra associati, tra associati e Associazione, nonché quelle promosse da e nei confronti dei consiglieri, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, dovrà essere preventivamente sottoposta a un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Qualora il tentativo di mediazione si concluda senza il raggiungimento di un accordo, la controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA di Trento.

Art. 22 - REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere ulteriormente disciplinato dall'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Con il regolamento possono essere stabiliti ulteriori poteri del Presidente e del Vice Presidente e delle mansioni degli eventuali dipendenti dell'Associazione, e ogni altro argomento ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 - PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, oblazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività secondarie e strumentali, ex art 6 del Codice del Terzo Settore a quelle di interesse generale;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate;
- ogni altro provento previsto ammesso dal Codice del Terzo settore e dalle vigenti leggi.



Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro, realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del Codice del terzo Settore.

L'Associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle attività d'interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo, la Relazione Gestionale e il Bilancio Preventivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro il mese di aprile.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. I fondi erogati provvederanno alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali.

L'Associazione si impegna a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa. Le eventuali perdite che dovessero derivare dall'esercizio concluso verranno riportate a nuovo nell'esercizio successivo, salvo che l'assemblea degli Associati disponga diversamente.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, interamente ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo ambito. L'Assemblea designerà al riguardo un liquidatore o collegio dei liquidatori con il compito di effettuare la destinazione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e futura in materia di agevolazioni a vario titolo, tributarie comprese.

ART. 25 - MARCHIO DEL BIODISTRETTO

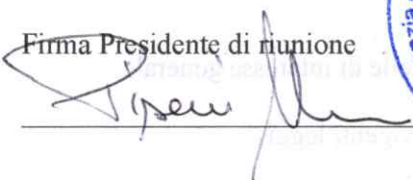
L'Associazione può dotarsi di un marchio che può essere messo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta scritta. Le modalità di concessione e utilizzo potranno essere stabilite dall'eventuale regolamento interno. L'Associazione ha facoltà di acquistare o depositare altri marchi inerenti l'attività statutaria dello stesso.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

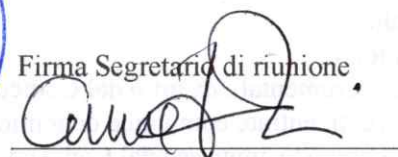
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti. In caso di sussistenza di un conflitto di interessi, il Consigliere in conflitto dovrà comunicare al Consiglio Direttivo l'esistenza del conflitto stesso, nonché astenersi dalla relativa decisione o, se in grado di influenzare con la propria presenza la decisione, allontanarsi dalla riunione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi valgono le disposizioni dettate dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Madruzzo, li 29 gennaio 2026

Firma Presidente di riunione



Firma Segretario di riunione



IL FUNZIONARIO (*)

Marco Puleo

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale